



COMUNE DI MONASTIR

Provincia Sud Sardegna

Regolamento per l'erogazione di contributi economici assistenziali

Approvato con delibera di C.C n°49 del 29/10/2021

Indice

- **Art. 1 – Oggetto**
- **Art. 2 – Finalità**
- **Art. 3 - Destinatari**
- **Art. 4 - Forme di intervento**
 - 4.1) Intervento continuativo**
 - 4.2) Intervento straordinario**
 - 4.3) Contributo per il pagamento delle spese funerarie**
 - 4.4) Contributo a sostegno di famiglie affidatarie di minori**
 - 4.5) Contributo a sostegno delle famiglie di appoggio**
 - 4.6) Contributo per inserimento di persone non autosufficienti in strutture protette**
- **Art. 5 - Modalità di accesso ai benefici di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4**
- **Art. 6 - Modalità di erogazione**
- **Art. 7 - Azione di rivalsa per contributi indebiti**
- **Art. 8 - Utilizzo dati personali**
- **Art. 9 – Norme di rinvio**
- **Art. 10 – Entrata in vigore**

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e le modalità di erogazione dei contributi economici del Comune di Monastir, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”.

Tale Regolamento recepisce il DPCM 159/2013 e s.m.i, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, quale strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a prestazioni economiche erogate dal Comune di Monastir.

Il Comune eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie risorse e disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto inoltre delle ulteriori opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle situazioni e condizioni di disagio del destinatario.

Art. 2 Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Monastir persegue l’obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un’esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi di natura economica sono finalizzati a:

- 1)** ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- 2)** all’ integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti;
- 3)** garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- 4)** prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell’ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione;
- 5)** ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

Art. 3 Destinatari

Gli interventi assistenziali di natura economica sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Monastir, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Hanno diritto ad accedere al servizio, i residenti sul territorio comunale che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
- apolidi e rifugiati , nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti.

Possono inoltre usufruire del servizio di assistenza economica le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel territorio comunale, ai quali è data possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale, che si trovino in particolari situazioni di bisogno.

Ai fini del presente Regolamento, Il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E.

Verranno considerati nuclei familiari anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, convivono o partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare.

Art. 4 Forme di intervento.

Le forme di intervento e sostegno economico erogabili si articolano in:

- Contributo continuativo
- Contributo straordinario
- Contributo per il pagamento delle spese funerarie
- Contributo a sostegno di famiglie affidatarie di minori

- Contributo a sostegno delle famiglie di appoggio
- Contributo per inserimento di persone non autosufficienti in strutture protette

4.1 – Contributo continuativo

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile continuativo limitato al periodo (mese/i) necessario al reperimento da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato di adeguate risorse economiche al fine soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione (integrazione).

Il contributo, sulla base della valutazione del Servizio Sociale, verrà erogata da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 mesi e potrà essere interrotto in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

L'importo del sussidio erogabile, determinato dal Servizio Sociale, andrà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 al mese. Tali somme potrebbero variare in base alle risorse economiche a disposizione. Il Contributo continuativo non può essere concesso per più di una volta nel corso dell'anno.

Il contributo continuativo potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, di farmaci, di vestiario indispensabile (es. vestiario minori), per il pagamento del canone di locazione o di utenze domestiche e tasse. Il contributo continuativo viene immediatamente revocato in caso di utilizzo difforme da quanto sopra esposto; l'ufficio procederà al recupero delle somme erogate.

4.2 – Contributo straordinario

E' un intervento economico rivolto a persone e nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito singolo e familiare.

L'importo del contributo straordinario, che non potrà superare Euro 1.000,00, verrà deciso di volta in volta a seconda della situazione dall'ufficio competente. Non potrà essere erogato più di 1 contributo straordinario all'anno a favore dello stesso beneficiario o nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui il contributo venga utilizzato per scopi differenti rispetto a quelli per i quali è stato concesso l'ufficio procederà al recupero delle somme erogate.

4.3 - Contributo per il pagamento delle spese funerarie da parte delle famiglie indigenti.

L'importo del contributo, non superiore ad Euro 1.000,00, potrà essere concesso nel caso in cui il valore ISEE della famiglia anagrafica del defunto sia uguale o inferiore ad € 6.000.

Nel caso in cui il defunto fosse unico componente del nucleo ed i familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile avessero altra residenza, lo stato d'indigenza deve sussistere sia per il defunto, sia per i familiari obbligati. In quest'ultimo caso dovrà essere fornita l'attestazione ISEE del nucleo di colui che presenta la domanda e, se presente, l'attestazione ISEE del defunto. Ognuna delle attestazioni non dovrà superare la soglia di € 6.000. Qualora non sia presente l'ISEE del defunto, il familiare richiedente dovrà provvedere a fare un'autodichiarazione dello stato d'indigenza del defunto. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione anche richiedendo la presentazione di documentazione attestante lo stato patrimoniale del defunto.

Unitamente alla richiesta di contributo per il pagamento delle spese funerari deve essere allegato il preventivo di spesa dell'impresa di pompe funebri e il modulo compilato con il quale il familiare richiedente delega il Comune di Monastir a versare l'importo del contributo direttamente all'impresa di pompe funebri.

4.4 - Contributo a sostegno di famiglie affidatarie di minori.

L'affido familiare è proposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (affido consensuale) o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del C.C.(affido giudiziario).

Il Contributo a sostegno delle famiglie affidatarie di minori è un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori residenti un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

La famiglia affidataria che accoglie un minore ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.

Il contributo economico per gli affidamenti familiari residenziali **etero - familiari** viene erogato mensilmente secondo i seguenti criteri:

- l'importo economico viene stabilito con riferimento al minimo vitale stabilito dal DPGR 145/90, maggiorato del 50%, rivalutato di anno in anno in seguito all'eventuale aumento del costo della vita determinato sulla base dei dati ISTAT; nel caso di affidamento di due o più minori allo stesso nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella sopra prevista per l'affidamento di un solo minore;
- Qualora ricorrano esigenze particolari, l'Ufficio Servizi Sociali, può concedere un contributo

straordinario il cui importo, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario. Per i minori titolari di indennità o assegno di accompagnamento, in affidamento residenziale, le provvidenze vengono attribuite integralmente agli affidatari.

- l'importo economico per ciascun minore in affidamento familiare viene erogato per quota intera;
- per i minori in affidamento familiare con disabilità certificata il contributo economico viene integrato di €. 100,00 mensili;
- il contributo economico erogato viene diminuito dell'importo pari agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativo al minore in affido, di cui l'affidatario detenga la disponibilità.

Per gli affidamenti **intra - familiari** il contributo economico può essere erogato compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente e valutata della capacità economica dei familiari affidatari.

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose, nella sua permanenza presso la famiglia.

4.5 - Contributo a sostegno delle famiglie di appoggio

L'appoggio familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente in accordo con la famiglia di origine; i beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni la cui famiglia risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

L'ufficio Servizi sociali provvede alla predisposizione di un progetto, sottoscritto dalla famiglia di appoggi e della famiglia di origine del minore, in cui sono specificati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella di appoggio, e, tra queste e gli operatori dei Servizi, le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio.

Nel rispetto dei principi della solidarietà e del mutuo-aiuto tra famiglie, la famiglia di appoggio si deve impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo di origine.

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia d'appoggio l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose, nella sua permanenza presso la famiglia di

appoggio.

L'Ufficio Servizi Sociali può prevedere un contributo economico a favore della famiglia di appoggio, da erogarsi mensilmente, sulla base delle attività ed interventi previsti nel progetto.

Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risultasse in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio Sociale, valutate l'opportunità, stabilisce l'entità e le modalità di corresponsione della compartecipazione al costo dell'intervento.

4.6 - Contributo per inserimento di persone non autosufficienti in strutture protette

Possono beneficiare del contributo i soggetti di cui all'art. 3 in condizioni di disagio economico inseriti in strutture protette e socio-sanitarie, anche a carattere riabilitativo, con atto dell' U.V.T.

Il contributo potrà essere concesso in presenza delle seguenti condizioni:

- il valore dell' ISEE Ordinario del nucleo familiare sia uguale o inferiore ad € 20.000
- la retta a carico del cittadino sia di importo superiore alle risorse mensili (dimostrate attraverso la dichiarazione dei redditi) di cui lo stesso dispone al netto delle quote per le spese personali (esempio: se il reddito mensile medio è di Euro 1.800,00, con un budget di spesa personale di Euro 200,00, le risorse disponibili per pagare la retta ammontano a Euro 1.600,00; quindi se la retta è inferiore a Euro 1600,00 non è dovuta alcuna contribuzione mentre se la retta è superiore viene concesso un contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e il costo della retta).

L'importo del contributo a carico dell'Ente è pari alla differenza fra l'importo della retta dovuta alla struttura e il reddito disponibile che è dato dal reddito totale percepito meno la quota per le spese personali.

Concorrono a costituire il **reddito totale** tutti i redditi IRPEF e le seguenti ulteriori ed eventuali entrate non soggette ad IRPEF:

- indennità di accompagnamento
- assegno di invalidità civile
- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione e/o assegno sociale

L'importo per le **spese personali** è pari al 20% del reddito totale e comunque non inferiore ad € 200,00 al mese (€ 2.400,00 annua).

I cittadini che usufruiscono del contributo devono procedere mensilmente al pagamento della retta; l'Ente provvederà al rimborso della quota stabilita previa presentazione di fattura quietanzata entro i 15 giorni successivi al pagamento della stessa. La mancata e puntuale presentazione delle fatture quietanzate determinerà la decadenza della contribuzione per l'anno successivo.

Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio annualmente si procederà:

- 1) a garantire continuità degli interventi in atto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, salvo programmazione di interventi alternativi (ritornare a casa, assistenza domiciliare, etc. se concretamente realizzabili)
- 2) alla compartecipazione per i nuovi inserimenti previa acquisizione del verbale UVT e con decorrenza dalla data di inserimento prevista dal verbale stesso.

Art 5. Modalità di accesso ai benefici di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4

Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.

Per la definizione dello stato di disagio economico si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) Situazione socio-economica di tutti i componenti del nucleo familiare nonché dei parenti tenuti a gli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti).

Possono accedere alla concessione dei contributi economici, i nuclei familiari con un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente** (ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159e s.m.i.) in corso di validità pari o inferiore a €. 3.000,00 annui. E' consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell'I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a €. 6.000,00 annui.

- 2) Oltre all'ISEE verranno presi in considerazione anche altri determinati indicatori sociali economici come: Pensione d'invalidità, rendita INAIL, L.R.20/97, e ogni altro trattamento economico non indicato nell'ISEE conosciuti più comunemente come redditi esenti IRPEF;

Il servizio sociale, terrà conto inoltre della situazione attuale economica del nucleo e dell'istante, la

quale può essere modificata rispetto al reddito indicato nell'ISEE presentato, quest'ultimo calcolato sulla base delle entrate dell'anno precedente;

- 3) Riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie o altri stati di bisogno, opportunamente documentati;
- 4) Le domande di contributo economico, a prescindere dalla situazione economica dichiarata nell'ISEE in corso di validità, non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari di lusso e di ultima generazione, autoveicoli e motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta – esclusi quelli per il trasporto disabili) o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

L'istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su apposita modulistica che verrà predisposta dall'ufficio Servizi Sociali e allegata al presente regolamento.

L'istanza dovrà essere correlata da:

- copia della carta d'identità in corso di validità del richiedente;
- autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità;
- compatibilmente con la normativa vigente, da ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese funerarie, certificazione sanitaria relativa alla patologia e ricette mediche relative all'acquisto dei farmaci; presentazione di utenze domestiche le quali devono essere intestate al richiedente; e ogni altra utile documentazione ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:

- di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni ;
- Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (Regolamento UE 679/2016) la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.
- che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433

c.c. e s.m.i.) o che laddove questi, di fatto ,risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere al sostegno;

Qualora i soggetti di cui al punto 2, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione fattasalva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

L'intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali. In questo caso sarà il servizio sociale a valutare l'importo da erogare e se la somma relativa ad altre prestazioni soddisfa le esigenze primarie del richiedente anche inrapporto al numero dei componenti del nucleo familiare.

L'intervento economico non potrà essere riconosciuto ed erogato a persone che non hanno presentato istanza per accedere a prestazioni socio-assistenziali erogate da altri Enti pubblici (RASe Stato come REI-REIS E RDC) e a persone che hanno rifiutato l'erogazione di contributi o di servizi dipendenti dalla mancata sottoscrizione e non accettazione di progetti personalizzati condivisi con gli Enti che hanno in carico i beneficiari o di inserimenti lavorativi o in attività socialmente utili.

Il beneficiario del contributo dovrà portare adeguate pezze giustificative atte a dimostrare l'utilizzo del contributo concesso entro i termini richiesti dall'ufficio. Qualora non presenti tali giustificazioni, lo stesso beneficiario non potrà presentare istanza per ottenere un nuovo contributo. L'ufficio Servizi sociali, in caso di contributo continuativo ha la possibilità di effettuare controlli durante il periodo dell'erogazione.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale che, al fine di predisporre una proposta di intervento, effettuerà una approfondita indagine sociale attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari nonché acquisendo informazioni da altri uffici comunali, esterni nonché di ulteriori figure professionali.

L'assistente Sociale inoltre:

- 1) è tenuta ad aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente oltre all'istanza di contributo, la documentazione necessaria
- 2) stila una breve relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria, le risorse

relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l'ammontare della somma da erogare e la durata ecc..... e predisporre per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l'uscita dalla condizione di disagio.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, e/o anche a campione, procederà a idonei controlli, in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, anche per il tramite degli Enti preposti per competenza. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 Modalità di erogazione

L'istruttoria e la valutazione delle istanze sono affidate all'Assistente Sociale/operatore sociale del Comune che entro 15 giorni, salvo casi di comprovata urgenza, dal ricevimento della domanda dovrà effettuare un'approfondita indagine sociale e formulare la proposta di intervento più consona alla risoluzione del problema precisando la tipologia del contributo da erogare, la finalità, la durata, l'ammontare della somma.

Qualora l'assistente sociale valuti la presenza di disagio economico per l'acquisto di generi di prima necessità come alimenti, acquisto di medicinali regolarmente prescritti dal medico l'erogazione del contributo dovrà avvenire per il tramite di Buoni spesa e Buoni farmacia (i quali verranno attivati tramite convenzioni con gli esercizi privati presenti nel paese).

I buoni prevedono la liquidazione e il pagamento del contributo concesso all'utente direttamente all'esercizio commerciale con il quale il Comune avrà stipulato apposita convenzione, specificando che il beneficiario del contributo potrà acquistare tutto fuorché bevande alcoliche, bevande gassate e tutto ciò che non è da ritenersi genere di prima necessità. Il contributo concesso potrà essere speso anche nell'arco di più giornate e l'esercizio dal quale si è acquistato dovrà al termine della somma disponibile per l'utente, presentare gli scontrini all'ufficio preposto.

I buoni potranno essere applicati successivamente alla stipula delle convenzioni con gli esercizi privati addetti presenti nel territorio. In alternativa e in mancanza di convenzione, il contributo verrà erogato direttamente all'utente il quale verrà informato con apposita comunicazione formale su ciò che sarà possibile acquistare. Il beneficiario si impegna a presentare gli scontrini nel quale compaiono i beni acquistati, all'ufficio preposto al controllo.

Il ricorso alle prestazioni economiche del presente regolamento, hanno carattere temporaneo e di supporto

integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il provvedimento di diniego in relazione alle domande prevenute, ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento ovvero di accoglimento della richiesta, verranno comunicati per iscritto all'interessato.

Art. 7 Azioni di rivalsa per contributi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P. per le dichiarazioni false. Per eventuali restituzioni coattive, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 8 Utilizzo dati personali

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal servizio sociale nell'adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in conformità con quanto disposto dalla normativa sulla privacy e con il regolamento di riferimento.

Art. 9 Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti comunali precedenti con esso incompatibili.